Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 maggio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1057.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 87, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma, relativo alle modalità di esame di insegnamenti biennali:

« Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica sperimentale, esercitazioni di matematiche, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso ».

Art. 88 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organico-biologico e l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, è aggiunto il seguente:

chimica dell'ambiente.

L'art. 89, relativo alle propedeuticità e modalità di esame, è modificato nel senso che tra il secondo e terzo comma è aggiunto il seguente:

« Gli insegnamenti biennali di chimica fisica e di esercitazioni di chimica fisica, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso ».

Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto il seguente:

chimica dell'ambiente.

Lo stesso articolo è modificato nel senso che tra il sesto e il settimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli insegnamenti biennali di chimica fisica, chimica industriale, esercitazioni di chimica fisica, esercitazioni di chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso ».

Art. 91 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

fisica biologica;
fisica sanitaria.

Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

elementi di biofisica;
geometria superiore;
spettroscopia e radiofrequenza.

Art. 101 - relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1979
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 572, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 3, foglio n. 264, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la durata di un biennio;

Considerato che fra i membri di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 3, lettera *T*, della predetta legge, era compreso il prof. Giulio Supino, ordinario di idraulica all'Università di Bologna, recentemente deceduto;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Giulio Supino;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272 è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il prof. ing. Ugo Maione, ordinario di idrologia tecnica al Politecnico di Milano, in sostituzione del prof. Giulio Supino, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1978
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 95

(4326)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Disciplina dell'attribuzione ai comuni delle funzioni dello Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonchè del trasferimento dei beni e del personale dell'Ente medesimo, soppresso con legge 21 ottobre 1978, n. 641.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nelle sedute del 22 marzo 1979 e del 10 aprile 1979;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le funzioni esercitate dal soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.), comprese quelle di assistenza legale e tutela ai minori, sono attribuite ai comuni singoli ed associati ed alle comunità montane di residenza degli orfani, con esclusione soltanto di quanto previsto dal quarto e dall'ottavo comma dell'art. 1-*sexies*, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 117, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale del soppresso E.N.A.O.L.I., individuati nell'allegata tabella *A*, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare del soppresso E.N.A.O.L.I., situati nelle regioni a statuto ordinario di cui alla allegata tabella *B*, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-*sexies*, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

I beni patrimoniali di cui all'allegata tabella *C* sono amministrati dall'ufficio stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*nonies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

Il contingente di personale da trasferire alla gestione speciale I.N.P.S., ai sensi del quinto comma dell'articolo 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è individuato nell'allegata tabella *E*.

Il personale in servizio presso le strutture operative periferiche del soppresso E.N.A.O.L.I., situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente ha luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al restante personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'E.N.A.O.L.I. in servizio presso le strutture periferiche dell'ente, site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni dell'art. 1-*quaterdecies*, terzo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 3, gli organi di liquidazione dell'ente assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente.

Art. 5.

A norma del settimo comma dell'art. 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, le entrate del soppresso E.N.A.O.L.I., detratta la somma di lire 17 miliardi, sono ripartite tra le regioni per essere destinate interamente ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane.

La ripartizione delle somme tra le regioni, in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, è individuata nell'allegata tabella *D*.

Art. 6.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative del soppresso E.N.A.O.L.I., continuano ad essere esercitate mediante l'ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 270

(*Omissis*).

(4421)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Belize (Honduras britannico).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Belize (Honduras britannico) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Guatemala e con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio di Belize.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per a registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1979
Registro n. 464 Esteri, foglio n. 368

(3803)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Attribuzione all'ufficio del registro « affitti e tasse sulle concessioni governative » di Roma del servizio di contabilizzazione in conto corrente postale dei versamenti dei diritti di cancelleria ed imposta di bollo in misura forfettaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1978, registro n. 15 Finanze, foglio n. 72;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 13 marzo 1979, data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 59, il servizio di contabilizzazione dei versamenti in conto corrente postale previsti dalla predetta legge e gli adempimenti connessi sono attribuiti all'ufficio del registro « affitti e tasse sulle concessioni governative » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1979
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 289

(4423)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per l'impiego dell'Umbria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1978, con il quale è stata costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, la commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Umbria;

Visto l'art. 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato prot. 1069 del 13 marzo 1979, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Perugia fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, il dott. Alfredo Di Pace, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia, in sostituzione del dott. Gaetano Crea;

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Pace è nominato presidente della commissione regionale per l'impiego dell'Umbria, in sostituzione del dott. Gaetano Crea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4336)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navale di Pesaro S.r.l., in Pesaro.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un motore marino Diesel a 12 cilindri con accessori del valore complessivo di DM 626.250 di origine e provenienza Repubblica federale di Germania, la ditta Cantiere navale di Pesaro S.r.l. - Pesaro ha effettuato un pagamento anticipato di DM 407.063 (quale quota anticipata del 65 %), di cui al mod. *B*-Import n. 5565902 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Pesaro in data 14 giugno 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una della aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pesaro l'8 novembre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni 87 rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 590219 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare detto ritardo imputandolo alla tardiva spedizione dall'estero del citato motore per contrattempi sorti con la ditta fornitrice tedesca circa le modalità di regolamento della quota residua di DM 219.180 di cui al mod. *B*-Import numero 7121321 del 24 ottobre 1977;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 27 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la ditta italiana, pur essendo a conoscenza che in base ad accordi con la controparte estera, la spedizione del motore in parola sarebbe avvenuta solo una volta, concordate le modalità di regolamento a saldo della sopraindicata quota di DM 219.180, non ha richiesto la proroga dei termini di validità dell'impegno valutario;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navale di Pesaro, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Pesaro nella misura del 5 % di DM 407.063 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sostitutivo del secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 160, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160, di cui sopra, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1976, con il quale viene accertato che:

l'indice medio del costo della vita è aumentato nella misura del 13,9 %, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, tra i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 ed i mesi di agosto 1974 e luglio 1975;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 ed i mesi di agosto 1974 e luglio 1975, è aumentato nella misura del 19 %;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 18 punti di contingenza nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1975-luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1977, con il quale viene accertato che:

l'indice medio del costo della vita è aumentato nella misura del 19,50 %, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, tra i mesi di agosto 1976 e luglio 1977 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1976 e luglio 1977 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 è aumentato nella misura del 28,7 %;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 24 punti di contingenza nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1976-luglio 1977;

Visto l'art. 20, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente la istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo fondo clero e culti diversi, n. 157/3002/Cl/FP del 6 luglio 1978;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in attuazione dei decreti ministeriali sopracitati, risulta pari, rispettivamente, al 18,23 % per l'anno 1977 e 27,35 % per l'anno 1978;

Decreta:

Il contributo, a carico degli iscritti del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1976, in L. 113.100 annue, è così aumentato:

a decorrere dal 1° gennaio 1977, L. 133.700 annue;
a decorrere dal 1° gennaio 1978, L. 170.300 annue.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montella

Con decreto 17 febbraio 1979, n. 3646, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente S. Maria o Sorbitiello in comune di Montella (Avellino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, particelle 414 (mq 570); 443 (mq 80) e 481 (mq 760) della superficie complessiva di mq 1410 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 luglio 1978 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4262)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Amaro

Con decreto 19 febbraio 1979, n. 84, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Tagliamento in comune di Amaro (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, particella 210, della superficie di Ha 3.35.70 ed indicato nella rilevazione catastale con allegato schizzo planimetrico in scala 1:1000 rilasciati il 13 aprile 1978 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura latina, di storia romana, di estetica e di psicologia dell'età evolutiva presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura latina;
2) storia romana;
3) estetica;
4) psicologia dell'età evolutiva,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4409)

Vacanza delle cattedre di diritto romano e di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto romano;
2) diritto ecclesiastico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4408)

Vacanza della cattedra di letteratura latina (raddoppio) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di letteratura latina (raddoppio) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4406)

Vacanza della cattedra di estetica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di estetica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4404)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4410)

Vacanza della cattedra di sismologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di sismologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4407)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 28 febbraio 1979			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.898		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.989.782			
	residui	2.305.457			
	Totale		7.295.239		
Accensione di prestiti	competenza	2.686.951			
	residui	9			
	Totale		2.686.960		
Spese correnti	competenza			9.219.494	
	residui			841.267	
	Totale				10.060.761
Spese in conto capitale	competenza			578.684	
	residui			222.744	
	Totale				801.428
Rimborso di prestiti	competenza			679	
	residui			172.293	
	Totale				172.972
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		12.256.625		11.030.706	
Conti correnti		39.404.580		36.249.130	
Incassi da regolare		8.247.176		8.427.236	
Altre gestioni		9.544.806		12.914.423	
	Totale		69.453.187		68.621.495
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		153		—	
Pagamenti da regolare		510.125		3.033.421	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.905.571		2.852.126	
Altri crediti		23.378.556		20.695.121	
	Totale		26.794.405		26.580.668
	Totale complessivo		106.304.689		106.237.324
Fondo di cassa al 28 febbraio 1979			—		67.365
	Totale a pareggio		106.304.689		106.304.689

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		67.365	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	1.080		
Pagamenti da regolare	6.188.174		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.866.399		
Altri crediti	20.711.164		
Totale crediti		36.766.817	
In complesso			36.834.182
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	52.053.262		
Conti correnti	23.416.616		
Incassi da regolare	1.325.385		
Altre gestioni	6.073.319		
Totale debiti			82.868.582
Situazione del Tesoro (passività)			46.034.400

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1979: lire 607.605 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(4355)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 28 febbraio 1979

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Importi
Oro	L.		9.303.909.054.689
Cassa	»		552.743.395.602
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	65.228.716.229	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			65.228.716.229
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	583.835.720.522	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	28.504.467.800	
— a scadenza fissa	»	249.826.900.000	
			862.167.088.322
Prorogati pagamenti presse le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.051.132.873
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	13.811.184.301.267	
— conti speciali	»	4.100.384.675.617	
			17.911.568.976.884
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.388.483.503.086
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		7.291.567.234.744
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		57.461.914.117
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		23.007.435.364.184
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		143.915.747.962
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	847.699.206.110	
— altre attività	»	319.924.063.237	
			1.167.623.269.347
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		5.068.417.150.555
Spese dell'esercizio	»		41.812.079.988
			66.866.384.628.583
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.717.447.202.048
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.996.884.375.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	42.449.798.209.544	
			46.446.682.585.462
Depositari di titoli e valori	L.		340.234.717
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		115.034.006.777.518

PROVVISORIA

PASSIVO

Voce		Parziali	Importi
Circolazione	L.		17.599.276.239.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		164.506.501.480
Depositi in conto corrente liberi	»		526.705.226.729
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		329.522.720.221
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	27.872.590.307.049	
— altri	»	22.653.995.354	
			27.895.244.302.403
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	2.066.627.918.211	
— altri	»	3.482.288.095	
			2.070.110.206.306
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	2.033.756.757.406	
— altri	»	53.683.289.064	
			2.087.440.046.470
U.I.C. - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		282.964.286.095
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		48.473.030.428
Fondi diversi accantonati	»		9.524.742.475.214
Partite varie passive	»		6.044.163.703.028
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	91.806.113.538	
Fondo di riserva straordinario	»	94.951.868.381	
			187.057.981.919
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		55.565.952.932
Rendite dell'esercizio	L.		49.611.936.358
			66.866.384.628.583
Impegni	L.		1.717.447.202.048
Depositanti	»		46.446.682.585.462
Titoli e valori presso terzi	»		340.234.717
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		115.034.006.777.518

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(4356)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe alla sezione di credito agrario e pescherecccio del Banco di Sicilia, in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito. con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna) è affidata alla sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(3867)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sassuolo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indacata, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 18 settembre 1978, n. 3268 (resa esecutiva dalla commissione regionale di controllo a seguito di chiarimenti forniti con deliberazione della giunta regionale 5 marzo 1979, n. 741): comune di Sassuolo (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 9 novembre 1976, n. 365).

(3844)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Correggio, Medolla, Cavezzo, Brisighella, Bazzano, Ozzano dell'Emilia, Modena.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti parziali ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 383 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2301/2232-*bis* nella seduta del 28 marzo 1979: comune di Correggio (Reggio Emilia) variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 19 luglio 1977, numeri 237, 239, 240, 241, 242 e 243);

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 386 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo, con atto numero 2304/2244, nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Medolla (Modena), variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 luglio 1977, n. 105;

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 388 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo, con atto numero 2306/2246, nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Cavezzo (Modena), variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 ottobre 1977, n. 191;

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 395 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2313/2253, nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Brisighella (Ravenna), variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 marzo 1978, n. 72;

deliberazione 20 febbraio 1979, n. 551 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo, con atto numero 2340/2199, nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Bazzano (Bologna), variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 4 ottobre 1974, n. 149;

deliberazione 20 febbraio 1979, n. 554 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo, con atto numero 2341/2176, nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna), variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 1° dicembre 1977, n. 260, riguardante la frazione Mercatale;

deliberazione 27 febbraio 1979, n. 665 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo, con atto numero 2351/2178, nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Modena, variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 luglio 1978, n. 340.

(3845)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sorisole

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indacato:

deliberazione 27 febbraio 1979, n. 21999: comune di Sorisole (Bergamo), variante adottata con deliberazione consiliare 5 aprile 1977, n. 16, relativa alle zone di Petosino, Azzonica, Madonna dei Campi, Cimitero, Sorisole capoluogo.

(3842)

Approvazione del piano di zona del comune di Bulgarograsso

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indacata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 27 febbraio 1979, n. 22010: comune di Bulgarograsso (Como).

(3843)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune di Cavalese

Con deliberazione 30 marzo 1979, n. 2672, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 5844/6 comune catastale di Cavalese, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4344)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1977 concernente l'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto, del 10 ottobre 1977 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Borghi Adriano, nato a Milano l'11 gennaio 1938;
Calabrese Ugo, nato a Trani l'8 aprile 1930;
Fratucello Giuseppe, nato a Montagnana il 31 marzo 1933;
Fresia Giorgio, nato a Verzuolo il 20 maggio 1926;
Gaudieri Amedeo, nato a Napoli il 24 febbraio 1916;
Linguerri Gherardo, nato a Imola l'8 luglio 1937;
Madonia Giacomo, nato a Monreale l'1 agosto 1927;
Nori Bufalini Giacomo, nato a Carrara il 3 marzo 1928;
Ollino Paolo, nato a Montaldo Scarampi il 13 settembre 1920;
Pagano Giuseppe, nato a Nereto l'11 aprile 1937;
Sorrentino Renato, nato a Siena il 29 dicembre 1924;
Turtulici Vincenzo, nato a Comiso il 16 aprile 1927;
Grimaldi Giuseppe, nato a Bari il 3 agosto 1925.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità di un concorso espletato a termini del regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 10 ottobre 1977, è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Ballarati Umberto, nato a Busto Arsizio il 27 settembre 1925;
Balocco Alberto, nato a Marsole il 12 agosto 1930;
Barone Lazzaro, nato a Arenzano il 26 giugno 1926;
Blanca Antonino, nato a Valguarnera il 15 novembre 1929;
Boccardi Sergio, nato a Torino il 31 gennaio 1924;
Bonati Pietro, nato a Parma il 9 maggio 1926;
Cabasso Nino, nato a Ferrara il 22 febbraio 1930;
Calzavara Marcello, nato a Ferrara il 28 settembre 1925;
Casara Silvio, nato a Villabartolomea il 22 maggio 1930;
Cavara Giorgio, nato a S. Giovanni in Persiceto 24 maggio 1925;
Cavina Pratesi Antonio, nato a Chiari 5 settembre 1929;
Ceriolo Luciana, nata a Bussara il 23 settembre 1924;
Colombini Elio, nato a Fidenza il 7 maggio 1925;
Contin Igino, nato a Thiene il 14 ottobre 1927;
Cristini Vittorio, nato a Urgano il 29 settembre 1923;
Cugini Alberto, nato a Taranto il 21 maggio 1931;
Davitti Luigi, nato a Aosta il 5 aprile 1924;
Del Federico Raffaella, nata a Cingoli il 21 gennaio 1922;
De Marzi Stefano, nato a Foligno il 30 aprile 1932;
Devoto Aurelio, nato a Chiavari il 6 dicembre 1929;
Di Lella Vincenzo, nato a Cerreto Sannito il 24 gennaio 1929;
Fabbri Luigi Franco, nato a Ferrara il 26 dicembre 1925;
Falugiani Fabio, nato a Firenze l'11 luglio 1932;
Ferrari Gian Pio, nato a Borgomanero il 5 marzo 1931;
Gallina Fausto, nato a Perugia il 5 febbraio 1925;
Gandini Dario, nato a Parma il 5 gennaio 1929;
Garbarino Vittorio, nato a Ivorio il 13 luglio 1929;
Gasparini Paolo, nato a Padova l'8 dicembre 1932;
Giorgetti Stefano, nato a Milano il 19 maggio 1930;
Godina Marino, nato a Dignano D'Istria il 7 maggio 1927;
Grosso Paola, nata a Pinerolo il 13 giugno 1926;
Guidali Angelo, nato a Castiglione Olona il 25 dicembre 1934;
Iacobellis Domenico, nato a Bari Carbonara il 7 novembre 1933;
Laureati Vittorio, nato a Grottammare il 29 settembre 1923;
Leogrande Gaetano, nato a Mottola il 26 novembre 1927;
Lodi Carlo, nato a Guastalla il 7 maggio 1932;
Madaro Aldo, nato a Trieste il 17 marzo 1926;
Maggini Marcello, nato a Firenze il 5 ottobre 1932;
Magrini Carlo, nato a Vittorio Veneto il 24 agosto 1917;
Marcato Marco Ottaviano, nato a Verona il 2 gennaio 1926;
Martelli Vincenzo, nato a Chiaravalle Centrale il 20 agosto 1928;
Martina Gian Domenico, nato a Roma il 9 dicembre 1928;
Migliorini Mario, nato a Monterchi il 20 luglio 1925;
Milite Antonio, nato a Ogliastro Cilento il 18 gennaio 1927;
Moreschi Mariano, nato a Casalmaggiore il 21 luglio 1930;
Nicolodi Giorgio, nato a Tione di Trento il 6 agosto 1931;
Nieri Giorgio, nato a Grosseto il 25 giugno 1930;
Pallaro Arturo, nato a Treviso il 5 marzo 1934;
Papagni Leonardo, nato a Gallarate il 14 gennaio 1927;
Pasini Cesare, nato a Savona il 20 dicembre 1922;
Passerini Angelo, nato a Lodi il 4 febbraio 1925;
Pedoya Giuseppe, nato a Milano il 21 giugno 1928;
Pezzi Alberto, nato a Bologna il 22 maggio 1933;
Prini Gaetano, nato a Vidigulfo il 13 luglio 1927;
Raboni Francesco, nato a Parma il 7 febbraio 1922;
Repullone Francesco, nato a Grassano il 10 marzo 1925;
Ricciarini Carlo, nato a Fano l'11 agosto 1927;
Rimondi Carlo, nato a Crevalcore il 4 marzo 1932;
Roncoroni Luigi, nato a Casale Monferrato il 22 gennaio 1928;
Rosina Achille, nata a Torino il 26 gennaio 1920;
Sacchi Adolfo, nato a Milano il 6 gennaio 1925;
Salesia Guido, nato a Trieste il 24 giugno 1931;
Salvatore Leonardo, nato a Castrignano dei Greci il 27 febbraio 1924;
Salvini Enea, nato a Milano il 9 maggio 1932;
Senaldi Mario, nato a Fermo il 23 ottobre 1920;
Spina Roberto, nato a Acireale il 19 settembre 1935;
Tardy Adolfo, nato a Torino il 23 settembre 1927;
Vichi Gian Franco, nato a Firenze il 9 gennaio 1927;
Villani Conchita, nata a Castel S. Pietro il 9 novembre 1923;
Villani Giuseppe, nato a S. Nicandro Garganico il 20 marzo 1929;
Villari Ignazio, nato a Mercato S. Severino l'8 novembre 1924;
Voltini Latino, nato a Torricella del Pizzo il 7 maggio 1926;
Zorat Giacinto, nato a Venezia il 18 agosto 1931;

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

De Girolamo Luigi, nato a S. Severo il 18 agosto 1935;

Gentili Mauro, nato a Trieste il 4 ottobre 1931;

Panci Rosario Aldo, nato a Palermo il 1° agosto 1935.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministero: ANSELMI

(4272)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Fornasini Franco, nato a Mantova il 1° luglio 1938 . punti 100 su 100
2. Squarcia Umberto, nato a Roma il 23 settembre 1938 » 100 »
3. Della Pietra Domenico, nato a Napoli il 7 novembre 1939 » 98 »
4. Ferrero Anna Maria, nata a Milano il 13 maggio 1942 . » 96 »
5. Giorgetti Roberto, nato a Varese l'8 luglio 1942 » 94 »
6. Ceci Adriana, nata a Barletta il 9 dicembre 1942 » 90 »
7. Formantici Franco, nato ad Almè con Villa l'11 novembre 1942 . » 90 »
8. Montagnani Luisa Maria, nata a Milano il 18 aprile 1938 » 90 »
9. Torti Giulio, nato a Sesto S. Giovanni il 3 maggio 1942 » 90 »
10. Airaghi Maria, nata a Milano l'11 maggio 1940 » 88 »
11. Orzalesi Marcello, nato a Marsiglia il 17 gennaio 1936 » 88 »
12. Pantano Lino Claudio, nato a Toro il 21 giugno 1943 . » 88 »
13. Chiara Franco, nato a Mondovì il 13 novembre 1941 » 86 »
14. Caccamo Maria Letizia, nata a Napoli il 23 maggio 1942 » 84 »
15. Capuani Berardo, nato ad Atri l'8 aprile 1933 . . » 84 »
16. Marca Luciana, nata a Venezia Lido il 10 maggio 1926 . » 84 »
17. Milella Pietro, nato a Bari il 4 ottobre 1939 . » 84 »
18. Andreotti Giancarlo, nato a Rovigo il 27 giugno 1942 » 83 »
19. Bagnoli Franco, nato a Sinalunga il 23 febbraio 1942 » 82 »
20. Mazza Aldo Maurizio, nato a Genova il 16 gennaio 1936 . . . . punti 82 su 100
21. D'Anna Francesco, nato a Casoria l'11 settembre 1939 . . . . » 80 »
22. Di Battista Claudio, nato a Roma il 25 novembre 1938 . . . . » 80 »
23. Emmi Pietro Enrico, nato a Taormina il 18 gennaio 1942 . . . . » 80 »
24. Moscatelli Paolo, nato a Genova il 29 dicembre 1940 . . . . » 80 »
25. Pappalettere Gianmichele, nato a Brindisi il 24 marzo 1943 . . . . . . » 80 »
26. Penza Rosa, nata a Caprarica di Lecce il 20 giugno 1943 . . . . . . » 80 »
27. Buccellato Antonina Maria Concetta, nata a Castellammare del Golfo il 7 dicembre 1939 . . . . » 78 »
28. Vicini Marino, nato a Genova il 30 gennaio 1939 . . . . » 78 »
29. Agresta Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 27 novembre 1938 . . . . » 76 »
30. Ballardini Manlio, nato a Ragoli il 27 dicembre 1932 . . . . » 76 »
31. Gallizio Cesare, nato a Garessio il 15 marzo 1932 . . . . » 76 »
32. Quaglia Pier Andrea, nato a Casalino il 30 settembre 1934 . . . . » 76 »
33. Bonzano Luigi, nato ad Andorno M. il 15 maggio 1931 . . . . » 74 »
34. Carradori Rita, nata a Tivoli il 28 marzo 1942 . . . . » 74 »
35. Nebbia Aldo, nato a Campobasso il 23 gennaio 1934 . . . . » 74 »
36. Santacroce Giovanni, nato a Motta Montecorvino il 3 gennaio 1931 . . . . . » 74 »
37. Angelozzi Vincenzo, nato a Civitella Casanova il 28 novembre 1936 . . . . » 72 »
38. Borio Nella, nata ad Asti il 16 aprile 1937 . . . . » 72 »
39. Dammacco Francesco, nato a Grottaglie il 21 aprile 1943 . . . . . . » 72 »
40. Garibaldi Giorgio, nato ad Arpino il 23 maggio 1942 . . . . » 72 »
41. Mastrapasqua Mario, nato a Brindisi il 13 settembre 1933 . . . . . . » 72 »
42. Morelli Natale, nato a Bari il 7 giugno 1940 . . . . » 72 »
43. Varaldo Giovanni, nato a Spigno Monferrato il 20 marzo 1931 . . . . . . » 72 »
44. Amirante Elisa, nata a Domodossola il 17 agosto 1942 . . . . » 70 »
45. Arseni Mario, nato a Marittima il 23 giugno 1937 . . . . » 70 »
46. Barbato Gennaro, nato a Napoli il 18 ottobre 1937 . . . . » 70 »
47. Consiglio Concetta, nata a Colinannova il 2 aprile 1939 . . . . » 70 »
48. Crippa Attilio, nato a Sulbiate il 15 ottobre 1935 . . . . » 70 »
49. Paola Vanda Maria, nata a Crotone l'8 maggio 1941 . . . . » 70 »
50. Peneff Peni, nato a Roma il 10 giugno 1941 . . . . » 70 »
51. Sallusto Paolo, nato a Nola il 19 settembre 1938 . . . . » 70 »
52. Saracino Pietro, nato a Taranto il 10 ottobre 1937 . . . . » 70 »
53. Sorrentino Carlo, nato a Cava dei Tirreni l'11 febbraio 1937 . . . . . » 70 »
54. Toffoli Maria, nata a Roma il 14 gennaio 1942 . . . . » 70 »
55. Trabacco Michele, nato ad Orta Nova il 14 ottobre 1940 . . . . » 70 »
56. Tumminelli Giuseppe, nato a Caltanissetta il 3 novembre 1939 . . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3723)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bertoni Franco, nato a Ravenna il 15 marzo 1937 punti 90 su 100
2. Beltrami Carlo Alberto, nato a Ferrara l'8 novembre 1942 » 85 »
3. Rondanelli Erasmo, nato a Bologna il 24 agosto 1939 » 80 »
4. Palestro Giorgio, nato a Torino il 20 luglio 1938 » 78 »
5. Mannarino Enrico, nato a Napoli il 6 agosto 1938 » 75 »
6. Nuciforo Giuseppe, nato a Catania il 28 maggio 1942 » 75 »
7. Leopardi Orazio, nato ad Augusta il 30 gennaio 1938 » 74 »
8. Campanati Giovanni, nato a Polesella il 24 gennaio 1938 » 72 »
9. Perone Dannorso Raffaele, nato a Napoli il 13 marzo 1939 . » 72 »
10. Monga Guido, nato a Torino l'11 ottobre 1942 » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: Anselmi

(3730)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Focosi Francesco, nato a Macerata il 17 agosto 1941 punti 97 su 100
2. Chiriaco Giorgio, nato a Trieste il 17 dicembre 1939 . » 95 »
3. Giannecchini Guido, nato a Viareggio il 22 maggio 1941 . » 95 »
4. Montinaro Gianfranco, nato a Gropparello il 20 maggio 1940 . punti 92 su 100
5. Aleci Carmelo, nato a Marsala il 24 aprile 1938 . » 90 »
6. Galiani Giuseppe, nato a Genova-Sampierdarena il 14 agosto 1939 . » 85 »
7. Moretti Giuseppe, nato a Gravina il 18 marzo 1940 . » 85 »
8. De Micheli Giuseppe, nato a Grumello Cremonese il 26 giugno 1938 . » 84 »
9. Bosco Biagio, nato a Militello in Val di Catania il 28 febbraio 1940 . » 82 »
10. Bianchi Enrico, nato a Roma il 21 novembre 1940 . » 75 »
11. Ferrannini Giovanni, nato a Benevento il 4 aprile 1939 . » 70 »
12. Ferretti Pietro, nato a Lucca il 31 maggio 1941 . » 70 »
13. Scala Riccardo Carmine Benito, nato a Lauro il 27 giugno 1939 . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: Anselmi

(3724)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Dall'Acqua Aurelia, nata a Mantova il 6 gennaio 1938 . punti 95 su 100
2. Spina Angelo, nato a Brindisi il 7 aprile 1943 . » 92 »
3. Cernibori Aldo, nato a Fiume il 5 dicembre 1936 . » 85 »
4. Raggi Anna, nata a Gressoney St. Jean il 21 aprile 1943 . » 80 »
5. Menegati Eugenio, nato a Lecco il 4 dicembre 1929 . » 73 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: Anselmi

(3728)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Marangolo Maurizio, nato a Napoli il 4 ottobre 1941 . . . punti 100 su 100
2. Torlonia Giovanni, nato a Courmayeur il 21 settembre 1931 . . . » 95 »
3. Franchi Fausta, nata a Roma il 19 dicembre 1939 . . . . » 85 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3725)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bertazzoni Maria Grazia, nata a Mantova il 17 luglio 1941 . . . punti 100 su 100
2. Pazzaglia Alberto, nato a Pavia il 25 settembre 1940 . . . » 90 »
3. Penati Silvestro, nato a Trezzano Rosa il 31 ottobre 1932 . . . » 90 »
4. Torregrossa Franco, nato a Valguarnera il 7 luglio 1940 . . . » 88 »
5. Zucchi Mario, nato a Moglia il 5 marzo 1932 . . . » 88 »
6. Berlucchi Alfio, nato a Carrara il 18 agosto 1924 . . . » 85 »
7. Lo Presti Giovanni, nato a Linguaglossa il 22 luglio 1929 . . . » 85 »
8. Valentino Antonio, nato a Nicastro il 2 novembre 1943 . . . » 85 »
9. Carpinelli Luigi, nato a Frasso Telesino il 4 gennaio 1942 . . . » 80 »
10. Linardi Saverio, nato ad Asba Littoria (Etiopia) il 9 agosto 1939 . . . » 80 »
11. Benincasa Eglo Cesare, nato ad Acquaviva delle Fonti il 7 giugno 1921 . . . » 75 »
12. Bologna Giovanni, nato a S. Demetrio ne' Vestini il 26 dicembre 1937 . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3726)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131, del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Bovi Adolfo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per cause di forza maggiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Zuanazzi Gianfrancesco, direttore di psichiatria dell'ospedale neuropsichiatrico di Ponton, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 10 giugno 1978 in sostituzione del prof. Bovi Adolfo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 344

(3755)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 156/SAN-SO del 2 marzo 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario per il consorzio sanitario di zona Valtellina, lato ovest, con sede a Morbegno (Sondrio);

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici e dell'amministrazione interessata;

Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 novembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Mastromatteo dott. Lucio, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Componenti:

Fara prof. Gaetano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano;

Dioguardi prof. Nicola, direttore della clinica medica dell'Università di Milano;

Besozzi dott.ssa Carla, funzionario amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale alla sanità di Milano;

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Gavazzoni dott. Angelo, ufficiale sanitario di ruolo di Cantù (Como).

Segretario:

D'Angeli dott. Saverio, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato alla sanità di Milano.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede presso l'istituto d'igiene della Università di Milano.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e del consorzio sanitario di zona Valtellina, lato ovest.

Sondrio, addì 15 gennaio 1979

p. *Il Presidente:* GIANCOLA

(4348)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1473/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione delle malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1477/S)

OSPEDALE GASTROENTEROLOGICO « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(1476/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare (aggregato alla divisione di radiofisioterapia);

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso-accettazione;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(1481/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente addetto al pronto soccorso e accettazione, di cui tre con tirocinio in chirurgia generale e due con tirocinio in medicina generale;

due posti di assistente medico (reparto medicina).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale - dell'ente in Subiaco (Roma).

(1482/S)

OSPEDALE DELL'AMIATA EST DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(1483/S)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI E CONVALESCENTI «MADONNA DOROTEA DA VERCELLI» DI BIOGLIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione amministrativa dell'ente in Bioglio (Vercelli).

(1478/S)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1479/S)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Il sanitario vincitore del concorso dovrà accettare il rapporto di lavoro a tempo pieno e dovrà essere disponibile per un'eventuale utilizzazione anche presso altri enti ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(1474/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1978, n. 59.

Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria, come definite dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono disciplinate dalla presente legge.

L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui al comma precedente ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali e deve essere effettuata in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dello ambiente nonchè con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

Titolo I

PIANO PROVINCIALE

Art. 2.

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, la giunta provinciale predispone, approva ed aggiorna un piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali che avrà il seguente contenuto:

a) censimento e localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva, riferite alle sostanze minerali di cui all'art. 1;

b) delimitazione cartografica delle aree di cui alla lettera *a*), al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesaggistici ed idrogeologici, nonchè delle destinazioni contenute negli strumenti urbanistici;

c) indicazione dei comuni soggetti alla redazione del programma di attuazione di cui al successivo art. 6;

d) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree;

e) criteri e modalità generali per procedere alla suddivisione in lotti delle aree di cui alla lettera *a*), nonchè per assicurare, con uniformità su tutto il territorio provinciale, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi ed il ripristino ambientale;

f) criteri e modalità speciali per i giacimenti di rilevante estensione e per i quali sia prevedibile un utilizzo prolungato nel tempo aventi lo scopo di assicurare, attraverso un razionale sfruttamento, la continuità dell'occupazione;

g) individuazione, per i giacimenti di rilevante estensione, delle strutture e infrastrutture necessarie e della qualità e quantità dei servizi sociali da installarvi;

h) criteri minimi in base ai quali debbono essere redatti i disciplinari di cui all'art. 9;

i) indicazione dei materiali che, di norma, debbono subire la lavorazione successiva all'estrazione, all'interno del territorio provinciale.

Art. 3.

Formazione ed approvazione del piano

Per i fini di cui all'art. 2, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale predispone una proposta di piano.

Tutti i comuni possono far pervenire alla giunta provinciale notizie e proposte — con particolare considerazione per la situazione delle coltivazioni in atto — entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso della predisposizione del piano.

La proposta di piano viene trasmessa a tutti i comprensori le cui giunte, sentiti i comuni nel cui territorio ricadano le aree di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, esprimeranno il loro parere entro novanta giorni dal ricevimento della proposta. La proposta di piano viene altresì trasmessa alla competente commissione legislativa provinciale.

Successivamente la proposta di piano è sottoposta al parere di un comitato tecnico interdisciplinare, composto a termini del successivo art. 4.

Il piano, con le modifiche resesi eventualmente necessarie a seguito dei pareri previsti dal presente articolo, è quindi approvato dalla giunta provinciale con deliberazione da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

Comitato tecnico interdisciplinare

Per l'elaborazione della proposta del piano di cui all'articolo precedente e per l'espressione dei pareri previsti dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare così composto:

1.2.3.4.5.6. da quattro funzionari, addetti rispettivamente alle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, delle miniere e delle foreste, da un esperto in organizzazione aziendale industriale nominato dalla giunta provinciale, nonchè dal medico provinciale o suo delegato.

Per l'esame definitivo della proposta del piano provinciale delle sostanze minerali da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale, il comitato è integrato:

7.8. da due componenti la commissione urbanistica provinciale;

9.10. da due componenti la commissione per la tutela del paesaggio;

11.12. da due componenti il consiglio provinciale delle miniere;

13.14. da due componenti il comitato tecnico forestale;

15.16. da due esperti in organizzazione aziendale industriale, nominati dalla giunta provinciale.

Il comitato tecnico è convocato dall'assessore cui è affidata la materia delle cave e torbiere ed opera sotto la sua direzione.

Il comitato è nominato dalla giunta provinciale; i componenti di cui ai numeri da 7 a 14 sono designati dai presidenti dei rispettivi organi collegiali.

Per i componenti di cui ai numeri da 1 a 5, sono nominati anche dei supplenti.

Per il funzionamento del comitato, per la chiamata di eventuali esperti, nonchè per i compensi da attribuire ai commissari, si applicano le norme in vigore per la commissione urbanistica provinciale.

I componenti di cui ai numeri da 7 a 16 restano in carica per il periodo necessario per l'esame del piano delle sostanze minerali ovvero delle sue varianti o aggiornamenti.

Art. 5.

Effetti del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e modalità di coordinamento con i piani urbanistici.

Nell'ambito della localizzazione delle sostanze e dei giacimenti individuali a termini della lettera *a*) dell'art. 2, non sono ammesse, negli strumenti urbanistici, destinazioni incompatibili con le possibilità di sfruttamento.

Destinazioni diverse sono tuttavia consentite solo per aree da vincolare ad uso pubblico, purchè non vengano apprezzabilmente diminuite le possibilità di sfruttamento a livello comprensoriale o provinciale; in tal caso sulla diversa destinazione dovrà esprimersi, in sede di esame del relativo piano urbanistico, il consiglio provinciale delle miniere.

In relazione a quanto disposto dai commi che precedono, il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali viene trasmesso ai comprensori nonchè ai comuni ricadenti nei comprensori non ancora dotati del piano comprensoriale.

I comprensori dotati di piano comprensoriale debbono adeguarlo, entro due mesi, alle indicazioni contenute nel piano provinciale. Tale adeguamento può essere fatto, qualora possibile, anche attraverso la sola predisposizione o variazione dei piani generali di zona previsti dall'art. 14 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

Relativamente ai piani comprensoriali già adottati alla data della comunicazione prevista dal terzo comma, per i quali non sia ancora ultimato l'esame da parte della giunta provinciale, l'adeguamento di cui al presente articolo può essere effettuato tramite le modifiche d'ufficio consentite dall'art. 8 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

In assenza di piani comprensoriali adottati, i comuni sono tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle indicazioni contenute nel piano provinciale entro due mesi dalla comunicazione di cui al terzo comma.

Ad analoghi adeguamenti si procede nel caso di variazioni o aggiornamenti del piano provinciale.

Art. 6.

Programmi di attuazione

L'attuazione del piano provinciale avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione a scala comunale che delimitano le zone, nelle quali debbono realizzarsi le previsioni del piano stesso e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non superiore ad anni diciotto.

Il programma pluriennale, quando sia reso obbligatorio dal piano provinciale, è adottato con deliberazione del consiglio comunale da assumersi entro sei mesi dall'approvazione del piano stesso, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 4.

Titolo II

COLTIVAZIONE DELLE CAVE E DELLE TORBIERE

Art. 7.

Coltivazione delle cure e delle torbiere
Autorizzazione comunale

La coltivazione delle cave e delle torbiere è, di regola, consentita al proprietario del terreno sul quale è sito il giacimento o a chi ne dimostri la disponibilità ed è soggetta ad autorizzazione comunale e da esercitarsi secondo le norme contenute nella presente legge ed in un disciplinare redatto secondo un modello-tipo approvato dalla giunta provinciale su parere del comitato tecnico di cui all'art. 4.

L'autorizzazione è accordata per un periodo corrispondente al programma di utilizzazione previsto dal disciplinare e, di norma, ha inizio e termine nel periodo estivo.

Nessuna nuova autorizzazione può essere accordata dal comune per sostanze minerali o per aree non previste dal piano di cui all'art. 2, ovvero al di fuori dei programmi di attuazione di cui all'articolo precedente, qualora resi obbligatori.

L'autorizzazione, salvo il preventivo assenso dell'ente concedente, non è cedibile e può essere sospesa o revocata quando il titolare non ottemperi agli obblighi del disciplinare o vi sia pericolo per la stabilità del suolo o per la tutela dell'ambiente o della salute, o quando siano violate le norme relative ai contratti di lavoro, nonchè quando sopravvengano esigenze di prevalente interesse pubblico; in questo ultimo caso potrà essere stabilito un equo indennizzo.

L'autorizzazione rilasciata a termini dei commi precedenti sostituisce e comprende tutte le autorizzazioni previste e prescritte dalle leggi provinciali.

Art. 8.

Domanda per ottenere l'autorizzazione

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve presentare domanda al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'area per la quale l'autorizzazione medesima viene richiesta.

La domanda deve contenere:

1) le generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) l'indicazione della cava o torbiera e la dimensione dell'area oggetto della domanda;

3) il materiale o i materiali oggetto di coltivazione;

4) il tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione;

5) i programmi per la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

a) programma di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava ed i metodi di coltivazione da adottare; in esso deve essere specificatamente indicato come si intende realizzare e garantire l'integrale sfruttamento dei materiali suscettibili di utilizzazione economica;

b) programma di sfruttamento che specifichi la sede ove avviene la lavorazione del materiale estratto, la gamma dei prodotti mercantili trattati e le previsioni di impiego della manodopera;

c) piano di investimenti, piano finanziario, piano economico, il tutto opportunamente tempificato;

d) il programma dei servizi sociali da realizzare qualora questi non siano già previsti dal piano di cui all'art. 2;

e) la documentazione attestante la libera disponibilità dei terreni interessati;

f) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del completamento della domanda.

La domanda e gli allegati debbono essere presentati in triplice copia.

Art. 9.

Istruttoria delle domande

Il sindaco, ricevuta la domanda di autorizzazione e riscontratane la regolarità, entro quindici giorni la invia, con la documentazione allegata, al comitato di cui all'art. 4, il quale deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Il comitato si esprime sull'ammissibilità della domanda riscontrando se la stessa si riferisce a sostanze minerali e ad aree previste dal piano di cui all'art. 2; il comitato riscontra altresì se il programma complessivo di utilizzo come risulta dalla documentazione di cui all'art. 8 corrisponde a criteri di proficuo, corretto ed integrale sfruttamento del giacimento secondo le finalità e le modalità indicate dal piano.

Il comitato, in relazione alle condizioni particolari del giacimento richiesto, può indicare ogni eventuale clausola da inserire nel disciplinare al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano, specificando quali siano quelle da ritenersi vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione.

Quando nel programma di sfruttamento di cui alla lettera b) dell'art. 8 sia prevista la lavorazione del materiale estratto al di fuori del territorio provinciale, deve essere sentito il parere vincolante della giunta provinciale.

Il comitato indica altresì l'ammontare della cauzione, da prestarsi anche sotto forma di fideiussione bancaria, che deve essere versata dal richiedente, prima del rilascio dell'autorizzazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare, precisando quali di tali adempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della cauzione stessa.

Il sindaco, acquisito il parere di cui ai commi precedenti, entro quindici giorni rilascia l'autorizzazione corredata del relativo disciplinare; in ogni caso le indicazioni contenute nella documentazione di cui al precedente art. 8 sono vincolanti per il titolare dell'autorizzazione, qualora il disciplinare non disponga espressamente in maniera diversa.

Qualora il sindaco non provveda agli adempimenti nei termini previsti dai commi precedenti, vi si sostituisce la giunta provinciale.

Il sindaco è tenuto ad inviare copia di ogni autorizzazione rilasciata e del relativo disciplinare agli uffici provinciali di sorveglianza.

Art. 10.

Sorveglianza sulla coltivazione

La sorveglianza sull'attività di coltivazione delle cave e torbiere è effettuata dagli uffici provinciali a ciò preposti ed è diretta al controllo dell'esatto rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge ed indicate nei singoli disciplinari nonchè alla segnalazione, alla giunta provinciale ed al comune, di attività di coltivazione svolte senza la prescritta autorizzazione o in difformità ad essa ed infine alla segnalazione delle situazioni di pericolo, sotto il profilo igienico-sanitario, paesaggistico, ambientale, geologico, ecologico o quando sia pregiudicato il razionale ed integrale sfruttamento del giacimento, che possano dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

In casi di comprovata urgenza o di pericolo gli uffici di sorveglianza possono adottare provvedimenti di sospensione della attività di coltivazione o impartire prescrizioni particolari.

Detti provvedimenti decadono qualora, entro cinque giorni dalla loro adozione, il sindaco non li convalidi.

Nel corso dell'autorizzazione gli uffici provinciali di sorveglianza possono proporre al comune modificazioni al disciplinare in vista di un più razionale sfruttamento del giacimento o in considerazione di obiettive modificazioni sulla situazione di mercato.

Analoga richiesta di modificazione del disciplinare può essere presentata, con congrua motivazione, dal titolare della autorizzazione.

In questo caso il sindaco, udito il comitato tecnico di cui all'art. 4, dispone le modificazioni al disciplinare stesso. Il sindaco e la giunta provinciale possono disporre, in ogni momento, controlli e verifiche per accertare la regolarità dell'attività di coltivazione, il rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela fisica dei lavoratori, nonchè per prevenire l'insorgere di cause di malattie.

Art. 11.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Oltre i casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'autorizzazione può essere sospesa quando, previa diffida, non venga ottemperato agli obblighi risultanti dal disciplinare, esclusi quelli previsti dal quinto comma dell'art. 9, o comunque alle prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza o dal comune.

L'autorizzazione decade, oltrechè nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, quando, dopo un provvedimento di sospensione, il titolare dell'autorizzazione incorra nuovamente nelle ipotesi previste dal primo comma.

L'autorizzazione può essere altresì revocata quando l'ulteriore coltivazione delle cave possa pregiudicare la stabilità del suolo o l'assetto ecologico; può altresì essere revocata quando venga accertato che non è stabilmente assicurata l'occupazione nei termini indicati nella documentazione accompagnatoria della domanda o comunque nel disciplinare.

La sospensione e la revoca sono dichiarate dal sindaco e debbono essere notificate al titolare dell'autorizzazione ed agli uffici provinciali di sorveglianza.

Quando ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti ed il sindaco non vi provveda, la giunta provinciale può in ogni momento intimare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione fissando un congruo termine per l'adozione del relativo provvedimento; decorso inutilmente tale termine, la giunta provinciale dichiara la sospensione, rispettivamente la revoca, notificando il provvedimento al sindaco ed al titolare dell'autorizzazione.

Titolo III

PROPRIETA' COMUNALI

Art. 12.

Proprietà comunali

Il comune, del territorio nel quale ricada interamente o parzialmente una delle aree suscettibili di attività estrattiva di cui alla lettera a) dell'art. 2, deve, entro sei mesi dall'adozione del piano provinciale e udito il parere del comitato di cui all'art. 4, dividere il territorio di sua proprietà in lotti di estrazione dando a ciascuno di essi dimensioni sufficienti ad una razionale coltivazione.

Nella suddivisione dovranno essere rispettati i criteri indicati dal piano secondo quanto previsto nella seconda parte della lettera e) dell'art. 2, nonchè dai programmi di attuazione di cui al precedente art. 6.

Nella deliberazione di cui al primo comma possono essere indicate le priorità di sfruttamento.

Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo le domande di autorizzazione devono riferirsi esclusivamente ai lotti così determinati.

Qualora l'area di cui al primo comma sia soggetta al diritto di uso civico, deve essere sentito il parere del comitato di amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esista.

Il comitato deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

Art. 13.

Disciplinare delle zone di proprietà comunale

Il comune, anche con deliberazione distinta per ogni lotto individuato a termini dell'articolo precedente, dispone per ognuno di essi un progetto contenute tutte le indicazioni di

cui al terzo comma dell'art. 8, nonchè la situzione planoaltimetrica attuale inviando il medesimo al comitato tecnico di cui all'art. 4.

Il comitato si esprime su di esso nei modi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 9.

Acquisito il parere di cui al precedente comma, il comune adotta il disciplinare relativo ad ognuno dei lotti individuati a termini dell'articolo precedente, con deliberazione distinta per ognuno di essi.

Art. 14.

Modalità di concessione delle zone di proprietà comunale

Lo sfruttamento dei lotti istituiti a sensi dell'art. 12 può essere concesso a terzi solo mediante asta pubblica o licitazione privata.

Nel caso di licitazione privata gli inviti dovranno essere estesi a non meno di otto ditte.

E' ammessa la trattativa privata solo quando l'asta pubblica o la licitazione privata non abbiano avuto esito.

L'asta, la licitazione o la trattativa privata, quando consentita, sono effettuate sulla base di un capitolato che deve contenere il disciplinare come deliberato a termini dell'articolo precedente.

Il canone di concessione deve fare riferimento al volume del materiale da estrarre.

Qualora i lotti di estrazione siano soggetti al diritto di uso civico, dovrà essere sentito il parere del comitato di amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esista, il quale deve esprimersi entro trenta giorni.

Qualora il comitato suddetto non esprima il proprio parere entro il termine sopra indicato, questo si intende favorevole.

L'aggiudicazione dei lotti a termini dei precedenti commi tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della presente legge.

Nessuno può essere titolare di più di una concessione contemporanea.

E' tuttavia ammessa la concessione di più lotti quando il richiedente sia una società cooperativa o quando la domanda sia presentata da più imprese che intendano associarsi e presentino e assumano impegno di attuare un programma di lavorazione del materiale estratto da realizzarsi in nuovi stabilimenti situati sul territorio provinciale.

Quando, nel corso del periodo previsto dall'autorizzazione, il titolare preveda che le condizioni di mercato consentano un apprezzabile ampliamento dell'attività, può chiedere l'assegnazione di eventuali lotti contigui o che comunque possano costituire il naturale proseguimento dell'attività estrattiva.

L'assegnazione dei lotti di cui al comma precedente è comunque subordinata all'impegno di aumentare congruamente la manodopera impiegata. A tal fine il richiedente deve presentare apposita domanda, accompagnata da tutti gli elementi previsti dall'art. 8 della presente legge, nella quale devono essere dettagliatamente indicati i livelli di aumento dell'occupazione.

Sulla domanda deve essere sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 della presente legge, il quale si deve esprimere anche sulla congruità dell'aumento dell'occupazione.

L'assegnazione dei lotti di cui al primo comma del presente articolo avviene, per quanto attiene al canone, alle condizioni previste in sede di assegnazione del lotto originario.

Art. 15.

Canone annuale. Revisione

Il canone di concessione dei lotti di proprietà comunale è determinato annualmente in relazione al prezzo di aggiudicazione ed al volume di materiale estratto.

La qualificazione del materiale estratto è determinata mediante raffronto tra la situazione planoaltimetrica di cui al primo comma dell'art. 13 e quella rilevata alla fine di ogni anno di concessione, dedotto il volume del materiale che è risultato estratto negli anni precedenti.

Il canone è soggetto alle variazioni dell'indice del costo della vita come risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica.

Qualora, nel corso della concessione, si accerti che parte del materiale estratto risulti difforme per qualità rispetto a quello indicato nel programma di cui all'art. 8, il concessionario ha diritto di escludere, ai fini del calcolo del canone annuale, il materiale stesso.

A tal fine il concessionario può chiedere una o più verifiche agli uffici di sorveglianza, dandone notizia al comune. Le spese relative sono a carico del richiedente.

Alle verifiche di cui al comma precedente gli uffici di sorveglianza devono invitare il comune che sarà rappresentato da tre suoi rappresentanti di cui uno designato dalle minoranze e di esse deve essere redatto verbale sottoscritto anche dal titolare della concessione.

La quantità di materiale da escludere dal colcolo del canone è determinata dagli uffici provinciali di sorveglianza sentito il sindaco del comune. Non è ammessa esclusione per materiale estratto anteriormente alla data della richiesta di verifica.

Qualora gli uffici di sorveglianza verifichino, anche a richiesta del titolare della concessione, che la zona non presenta i requisiti qualitativi previsti dal programma di cui allo art. 8 e l'ulteriore coltivazione sia antieconomica, la concessione può essere rinunciata.

In questo caso il titolare della concessione non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 16.

Zone di proprietà comunale contigue

Il concessionario che abbia coltivato correttamente e senza rilievi uno dei lotti di proprietà comunale di cui all'art. 12, ha diritto di partecipare alla licitazione privata o alla trattativa privata, quando ammessa, per l'aggiudicazione di un lotto che sa contiguo a quello già da lui coltivato o che, comunque, possa costituire il naturale proseguimento della coltivazione.

Titolo IV

PROPRIETA' PRIVATE

Art. 17.

Proprietà private

Nei confronti del proprietario di fondi ricompresi nelle aree indicate nel piano provinciale di cui all'art. 2 che non provveda direttamente alla coltivazione del giacimento o non ne conceda ad altri il diritto, entro i termini indicati dai programmi di attuazione previsti dall'ultimo comma dell'art. 6 e comunque dopo apposita diffida, il comune procede alla espropriazione dei fondi stessi a termini della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

Titolo V

RICERCA DI NUOVI GIACIMENTI

Art. 18.

Ricerca di nuovi giacimenti

La ricerca di nuovi giacimenti fuori dalle aree indicate dal piano di cui all'art. 2 viene autorizzata dal comune.

La relativa domanda deve essere corredata di una relazione tecnica indicante i motivi che giustificano la ricerca, le modalità della medesima ed i tempi di realizzo.

Sulla domanda viene svolta l'istruttoria secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 9.

I risultati della ricerca devono essere trasmessi, ogni trimestre, mediante un'apposita relazione da redigersi secondo un modello indicato dagli uffici di sorveglianza, alla giunta provinciale la quale può procedere, sulla base di essi, alla modificazione del piano provinciale di cui all'art. 2.

Qualora la ricerca dia esito positivo e semprechè sia stato provveduto alla modificazione del piano a termini del precedente comma, il titolare della ricerca ha diritto di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava per la durata massima di anni nove, secondo le norme di un disciplinare preventivamente approvato dal comitato di cui all'art. 4 su domanda da presentarsi a termini dell'art. 8.

Qualora la ricerca sia stata effettuata su fondi di proprietà comunale, il canone di concessione viene determinato mediante trattativa privata. Circa la congruità del canone così determinato deve essere sentito il parere del comitato di cui all'art. 4.

Titolo VI

INTERVENTI PROVINCIALI E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 19.

Infrastrutture e servizi sociali

La provincia provvede a realizzare le infrastrutture ed i servizi sociali previsti dalla lettera *g)* dell'art. 2, secondo modalità e finanziamenti che saranno determinati con appositi provvedimenti legislativi.

La giunta provinciale determina comunque il canone e le relative modalità di pagamento che ogni titolare di autorizzazione è tenuto a versare alla provincia, rapportandolo ai costi sostenuti ed al numero delle autorizzazioni che possono beneficiare delle infrastrutture e dei servizi sociali sopraddetti.

Il sindaco non può rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 se non previa documenazione dell'avvenuto pagamento del canone determinato dalla giunta provinciale ai sensi del precedente comma.

Quando il comune abbia provveduto, a mezzo di finanziamenti in tutto o in parte propri, a realizzare infrastrutture o servizi previsti dalla lettera *g*) dell'art. 2 della presente legge o comunque destinati alle aree suscettibili di attività estrattiva, può procedere alla determinazione dei canoni previsti dal secondo comma, con le modalità previste dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 20.
Gestione dei servizi

I servizi sociali realizzati dalla provincia a termine del precedente articolo sono gestiti, con le modalità indicate dalla giunta provinciale, dal comune nel quale si trovano.

I costi di gestione vengono annualmente ripartiti fra tutti i titolari delle autorizzazioni che ne beneficiano secondo il numero dei dipendenti da ciascuno di essi occupati nell'anno al quale i costi si riferiscono.

Qualora il titolare non provveda tempestivamente al versamento al comune delle somme di cui al comma precedente, l'autorizzazione è revocata.

Titolo VII
NORME TRANSITORIE

Art. 21.
Piani stralcio

In occasione dell'avvio della predisposizione del piano di cui all'art. 2, la giunta provinciale ha facoltà, sentito il consiglio provinciale delle miniere, di predisporre ed approvare un piano stralcio limitamente ad uno o più sostanze minerali pe le quali appaia più urgente addivenire alla determinazione e localizzazione delle relative risorse disponibili.

In tal caso la giunta provinciale provvederà all'estensione del piano a tutte le altre sostanze minerali previste dall'art. 2 della presente legge, attraverso una variante integrativa del piano stralcio già approvato.

Si applicano al piano stralcio le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, nonchè gli effetti propri del piano di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 22.
Proroga concessioni

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari, a qualsiasi titolo, di concessioni o autorizzazioni provvisorie per la coltivazione di giacimenti delle sostanze minerali di cui all'art. 1 della presente legge, di proprietà dei comuni o soggette a diritti di uso civico, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività fino alla data del 31 dicembre 1979, purchè presentino domanda al sindaco corredata della documentazione di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di cui al precedente comma, il comitato tecnico di cui all'art. 4 determina, sentito il sindaco ed il richiedente, le condizioni tecnico-economiche da rispettare per il proseguimento dell'attività.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di concessioni od autorizzazioni pluriennali scadenti entro il 1° gennaio 1979 sono autorizzati a proseguire l'attività fino al 31 dicembre 1979 alle condizioni previste dai relativi disciplinari.

Qualora dalla suddivisione in lotti di cui all'art. 12 risulti che in uno dei lotti è in atto una delle concessioni od autorizzazioni di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, il titolare della medesima è autorizzato a continuare la coltivazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1979, fino all'esaurimento del lotto stesso nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

In questo caso si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Il canone è determinato dal comitato tecnico di cui allo art. 4 sulla base degli elementi di giudizio forniti dal comune.

Nel caso di cui al primo e terzo comma gli eventuali canoni di concessione od affittanza relativi allo sfruttamento delle proprietà comunali sono aggiornati in base alle variazioni del costo della vita calcolato in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica. Il comitato tecnico di cui all'art. 4, sentito il sindaco e l'interessato, può determinare indici di aggiornamento dei canoni in relazione alle obiettive condizioni di sfruttamento riferiti anche alle singole aree o ai singoli lotti.

Resta ferma la scadenza dei contratti di affittanza o delle altre forme di concessioni pluriennali in atto.

Titolo VIII
NORME FINANZIARIE

Art. 23.

Alla copertura del maggiore onere annuo valutato in lire 3.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, si farà fronte con una quota, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 24.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 3.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . L. 3.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1978, n. 60.
Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonchè di una o più equa regolamentazione delle acque agli effetti della pesca, sono dichiarati estinti, nelle acque pubbliche della provincia autonoma di Trento e in quelle in esse confluenti, i diritti esclusivi di pesca detenuti a qualunque titolo da privati, società ed enti.

Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca dei comuni e della magnifica comunità generale di Fiemme, che sono tenuti ad esercitarli, a pena di decadenza, sia direttamente sia mediante concessione ad associazioni o società di pescatori sportivi locali, secondo le disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi altresì i diritti di uso civico di pesca riconosciuti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, purchè esercitati, a pena di decadenza, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

I proprietari di diritti esclusivi di pesca estinti in virtù della presente legge hanno diritto ad un'indennità di espropriazione determinata in base al reddito medio annuo delle acque diviso per il coefficiente 0,09 per le acque stagnanti e per il coefficiente 0,12 per quelle correnti.

Ai fini della determinazione del reddito medio annuo delle acque correnti il prodotto ittico è calcolato sulla base della formula e dei coefficienti stabiliti per singolo corso d'acqua nell'allegata tabella *A*; per le acque stagnanti è calcolato sulla base della formula e dei coefficienti previsti per i principali laghi nell'allegata tabella *B*.

Per le acque stagnanti non indicate nella tabella saranno assunti i parametri relativi al lago di pari o di più prossima quota altimetrica indicato nella tabella stessa.

Il valore da attribuire a ciascuna unità di prodotto ittico di cui al precedente comma viene determinato dalla giunta provinciale tenuto conto dei prezzi medi dell'anno antecedente all'esproprio delle trotelle e delle carpe, risultanti dal listino prezzi della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, ridotti del 50 per cento.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2, i titolari dei diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche della provincia devono presentare all'ufficio provinciale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione relativa al riconoscimento e all'esercizio dei predetti diritti.

Art. 4.

La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione il diritto di pesca per un periodo tra i nove e i quindici anni ad associazioni o società di pescatori sportivi locali.

Le concessioni dovranno essere assentite, di norma, per zone omogenee, quali risultano dalla carta ittica.

Le concessioni attualmente in vigore cesseranno definitivamente alla scadenza prevista e non potranno essere rinnovate.

La misura del canone, la durata della concessione e gli obblighi del concessionario saranno fissati nel disciplinare di concessione.

Art. 5.

La giunta provinciale approva lo statuto tipo delle associazioni o società di pescatori sportivi, che dovrà garantire la democraticità e la libera adesione come socio a chiunque abbia la residenza in uno dei comuni, sul cui territorio si trovino le acque per le quai si intende chiedere la concessione.

Art. 6.

La coltivazione delle acque deve basarsi, di norma, sull'incremento della produttività naturale dell'acqua da pesca nel riequilibrio biologico e mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche e deve avvenire secondo le norme del regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il regolamento deve in particolare contenere:

a) i criteri di massima per la coltivazione delle acque;

b) i modi di pesca e gli strumenti consentiti, nonchè le limitazioni di cattura;

c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci;

d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;

e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie infettive dei pesci.

Su conforme parere del comitato provinciale della pesca, l'assessorato competente può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione di cui al primo comma, purchè in acque chiaramente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

Art. 7.

E' istituito il comitato provinciale della pesca, organo tecnico consultivo della giunta provinciale, composto da:

1) l'assessore al quale è affidata la materia della pesca, con funzioni di presidente;

2) un esperto in ittiologia;

3) un esperto in idrobiogia delle acque dolci;

4) un funzionario del servizio acque della provincia;

5) un funzionario del servizio di protezione dell'ambiente;

6) un funzionario dell'assessorato competente in materia di turismo;

7) un funzionario dell'azienda speciale di sistemazione montana;

8) il veterinario provinciale o un suo delegato;

9) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei pescicoltori;

10) un rappresentante designato di comune accordo dalle associazioni protezionistiche e, in caso di mancato accordo, scelto sulla base delle segnalazioni da esse pervenute;

11) undici rappresentanti dei pescatori sportivi, uno per ciascun comprensorio, eletti dai presidenti delle associazioni e società sportive di pesca, riuniti in seduta nei rispettivi comprensori. Nel caso in cui questo criterio non sia applicabile per l'esistenza di più sedi e l'alternanza della sede in comprensori diversi, il presidente dell'associazione o società di pesca si considera del comprensorio nel quale risiede la maggioranza dei soci iscritti. A tale scopo i presidenti di detta associazioni o società saranno riuniti in ciascun comprensorio a cura dell'assessorato al quale sono affidate le materie della caccia e della pesca; eserciterà le funzioni di presidente della seduta un funzionario dell'assessorato stesso. I presidenti dispongono di un voto ogni venti soci o frazione superiore a dieci, iscritti regolarmente alle associazioni e società di pescatori sportivi.

I membri del comitato provinciale della pesca sono nominati con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, e durano in carica per la durata della legislatura.

Esercita le funzioni di segretario del comitato il funzionario preposto all'ufficio provinciale competente.

Nella prima applicazione della presente legge la nomina dei membri del comitato dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 8.

Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonchè stabilire i criteri ai quali dovrà attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, il comitato provinciale della pesca predispone la « Carta ittica », articolata per bacini idrografici, all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.

La carta ittica è approvata con deliberazione della giunta provinciale.

La carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, ha carattere vincolante anche per quanto attiene la scelta delle specie da immettere nelle acque per il piano di miglioramento e per la localizzazione di attività programmate ai fini dell'incremento della pesca dall'assessorato competente e dai concessionari del diritto di pesca.

Qualora il comitato provinciale della pesca non predisponga la carta ittica entro dodici mesi dal suo insediamento, provvede direttamente la giunta provinciale.

Art. 9.

La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della pesca, sulla base delle indicazioni della carta ittica, approva ogni cinque anni un piano di miglioramento della pesca, provvedendo a vietare temporaneamente, ove occorra, la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporne limitazioni in ordine di tempo, ai luoghi, alla quantità, all'uso di determinati attrezzi, esche e pasturazioni, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica.

Art. 10.

Le immissioni di specie ittiche estranee alla fauna ittica locale possono avvenire solo su autorizzazione dell'ufficio provinciale competente, sentito il comitato provinciale della pesca, in forma sperimentale e controllata in acqua appositamente delimitata.

La giunta provinciale, valutato l'esito degli esperimenti di cui al comma precedente, delibera, sentito il comitato provinciale della pesca, in merito all'immissione della specie ittica nelle acque provinciali.

Art. 11.

Ai fini di prevenire la diffusione di malattie infettive, il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nelle acque pubbliche, deve essere preventivamente sottoposto a controllo del veterinario territorialmente competente, che rilascia idonea attestazione.

Art. 12.

L'esercizio della pesca è legato al possesso della licenza di pesca, dell'abilitazione alla stessa e del permesso del concessionario.

La licenza di pesca viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente secondo le disposizioni degli articoli 22, 22-*bis* e 23-*ter* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni.

Sono dispensati dagli obblighi di cui al comma precedente gli addetti agli stabilimenti di pescicoltura costituiti da opere artificiali in occasione dell'esercizio della loro attività.

Art. 13.

Il rilascio della licenza di pesca è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dell'abilitazione alla pesca.

L'abilitazione alla pesca si consegue con il superamento di un esame in materia di pesca, al quale sono ammessi coloro che abbiano compiuto i 14 anni di età. Commissione, programmi e modalità del rilascio della predetta abilitazione saranno fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Non è richiesto il possésso dell'abilitazione alla pesca ai titolari di permessi giornalieri o settimanali residenti fuori della provincia, nonchè ai giovani fino ad quattordicesimo anno di età purchè accompagnati da un titolare di abilitazione alla pesca.

Ai pescatori residenti nel territorio della provincia che sono in possesso di una licenza di pesca valida o che lo siano stati per almeno un quinquennio viene rilasciato il documento di abilitazione senza sostenere l'esame, a condizione che ne facciano domanda all'ufficio provinciale competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Ogni associazione o società di pesca dovrà garantire il rilascio dei permessi d'ospite per tutto il periodo d'apertura della pesca fissato per i soci. Le società di pesca potranno chiedere, per motivi legati ad una corretta coltivazione delle acque, allo ufficio provinciale competente l'autorizzazione a limitare il numero dei permessi d'ospite.

Il costo massimo dei permessi d'ospite sarà stabilito annualmente dall'ufficio provinciale competente, sulla base delle proposte di ogni singola società o associazione, sentito il parere del comitato provinciale della pesca.

Art. 15.

La provincia può concedere contributi, fino al 70 per cento delle spese sostenute, ai concessionari del diritto di pesca per l'impianto e la gestione di opere ed attrezzature per la riproduzione dei pesci in loco, previa autorizzazione e controllo dello ufficio provinciale competente e sempreché dette iniziative risultino conformi al piano di cui all'art. 9.

In attuazione del piano di cui all'art. 9, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di pesca per manifestazioni e per l'incremento del patrimonio ittico.

Art. 16.

A proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, gli aventi diritto all'esercizio della pesca e il loro personale ausiliario e di sorveglianza possono accedere ai terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonchè fissare ivi barche ed attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza dell'acqua da pesca. Chiunque nello esercizio della pesca arrechi danni è tenuto al risarcimento degli stessi.

Art. 17.

Lavori ed opere di qualsiasi specie sulle acque pubbliche o comunicanti con le stesse, derivazioni di acqua e immissioni, che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico, ad eccezione di quelli previsti dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, e dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, possono essere eseguiti soltanto dopo aver sentito il parere dell'ufficio provinciale competente il quale potrà prescrivere l'adozione di misure atte a salvaguardare la fauna ittica.

In caso di derivazioni o sbarramenti è da determinare un residuo minimo d'acqua che deve rimanere nell'intero tratto di alveo a valle della derivazione o dello sbarramento, pari ad un terzo della portata minima continua e comunque sufficiente a garantire la sopravvivenza dei pesci.

In caso di svasamento di serbatoi artificiali si osservano, anche ai fini della tutela del patrimonio ittico, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

Della data di inizio dei lavori dovrà essere informato con quindici giorni di anticipo l'ufficio provinciale competente che ne darà notizia tempestivamente agli interessati.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, esse vengono eseguite a cura della provincia a spese dell'obbligato.

Art. 18.

La giunta provinciale può imporre ai proprietari di opere o impianti che impediscono od ostacolano la migrazione dei pesci a monte o a valle, l'obbligo di provvedere alla costruzione ed alla manutenzione a proprie spese di idonee scale di monta o comunque di altri mezzi per la salvaguardia del patrimonio ittico.

Art. 19.

E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone dichiarate bandite di pesca.

Gli aventi diritto all'estrazione di sabbia e ghiaia sono obbligati a costruire un impianto di depurazione e decantazione dei fanghi in sospensione nelle acque defluenti dall'impianto per il sortimento del materiale.

Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di sistemi idonei ad impedire il passaggio del pesce.

I proprietari di macchine idrauliche sono obbligati ad installare congegni che impediscano la penetrazione dei pesci nei canali di deflusso.

In caso di mancata osservanza da parte del concessionario delle disposizioni di cui al presente articolo, la giunta provinciale dispone la revoca delle concessioni e l'immediata sospensione delle relative attività.

Art. 20.

Le acque da pesca che presentino condizioni favorevoli per la frega dei pesci e per lo sviluppo del pesce novello o per la sosta invernale possono, su richiesta del concessionario del diritto di pesca o col consenso del medesimo, anche d'ufficio, essere dichiarate bandite con deliberazione della giunta provinciale, che deve essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nelle bandite è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno o disturbo ai pesci. Fanno eccezione tutti i provvedimenti adottati od ordinati dal concessionario per l'allevamento e la cura dei pesci. Con deliberazione della giunta provinciale possono essere stabilite ulteriori eccezioni per determinare bandite.

Sono bandite di diritto:

a) i tratti entro 40 metri di distanza da scale di monta;

b) acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno.

I relativi criteri saranno determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 21.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla pesca, gli agenti designati dalle associazioni o società titolari di concessioni d pesca.

Può altresì essere incaricato della vigilanza il personale della sezione provinciale di Trento della Federcaccia a seguito di apposita convenzione stipulata ai sensi del primo comma dell'art. 7 del provvedimento legislativo concernente: « Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia ».

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prestare giuramento davanti al pretore ed essere segnalati all'ufficio provinciale competente.

Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i pescatori sono obbligati ad aprire contenitori e veicoli per consentire l'ispezione.

Art. 22.

Salve le eventuali sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni della presente legge o del regolamento di esecuzione, è soggetto a sanzione amministrativa.

Chiunque peschi senza avere con sè la licenza di pesca, le carte d'abilitazione o il permesso di pesca, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di L. 3.000.

Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 60.000, chi viola le disposizioni del primo comma dell'art. 12.

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000 chi viola le disposizioni di cui agli articoli 6, 20 e 21, ultimo comma.

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000 chi viola le disposizioni degli articoli 17, primo, secondo e quarto comma, 18 e 19.

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 chi viola le disposizioni dell'art. 17, terzo comma.

I pesci catturati in modo illecito vengono sequestrati e se possibile rimessi nell'acqua, altrimenti spettano al concessionario.

Art. 23.

Delle violazioni di cui all'art. 22 deve essere redatto apposito verbale. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Una copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, il verbalizzante trasmetterà all'ispettorato ripartimentale delle foreste anche detta copia che verrà spedita agli interessati a cura dell'ufficio medesimo entro trenta giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assieme alla comunicazione dell'ammontare della sanzione determinato dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento del verbale, mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Art. 24.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 25.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 23 e 24 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 26.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge ed in quanto compatibili, continueranno ad applicarsi le norme del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1064, e successive modificazioni.

Art. 27.

Per i fini di cui all'art. 2 è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, fino al 1987, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 200.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 28.

Per i fini di cui agli articoli 8 e 15 sarà disposto annualmente, per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1988, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 100.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 29.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000, derivante dalla applicazione dell'art. 27 a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 7 e 13, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 28 a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 13 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37.

Art. 30.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	200.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	201.000.000

In aumento:

Cap. 50. - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	1.000.000
Cap. 4755 (di nuova istituzione). — Spesa per indennità di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca	»	200.000.000
Totale variazione in aumento . . .	L.	201.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(Omissis).

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1978, n. 61.

Disposizioni concernenti l'attività libero-professionale del personale sanitario medico ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

Al terzo comma, dopo le parole « rinuncia all'attività libero-professionale », sono inserite le parole « al di fuori di strutture sanitarie pubbliche ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dalla programmazione socio-sanitaria della provincia e sentiti il comitato provinciale di sanità e gli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, può autorizzare le amministrazioni ospedaliere che ne facciano richiesta, anche a seguito di domanda ad esse presentata dal personale sanitario medico, a stabilire il rapporto a tempo definito, sempre che ciò non pregiudichi le effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca delle stesse amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti ai servizi esterni organizzati su base territoriale ».

E' aggiunto, infine, il seguente comma:

« Al personale sanitario medico, con rapporto di lavoro a tempo definito è preclusa l'attività libero-professionale comunque prestata in strutture private convenzionate con la provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, ovvero con gli enti od altri organismi di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, è sostituito dal seguente:

Esercizio della libera attività professionale.

L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« In relazione a quanto disposto dall'art. 24 e in attuazione del principio stabilito dall'art. 12, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, le modalità ed i limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere e al di fuori degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego o di servizio, dai medici dei servizi di diagnosi e cura degli ospedali, sono disciplinati dai commi successivi.

Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, la libera attività professionale può essere svolta, oltre il normale orario di lavoro e compatibilmente con l'esigenza che venga garantito l'espletamento delle funzioni istituzionali delle strutture medesime, in regime ambulatoriale. Le strutture da adibirsi a tale attività saranno individuate dalla giunta provinciale nel quadro dei criteri complessivi di organizzazione dei servizi sanitari, su proposta dei comprensori o dei consorzi sanitari di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, che sentiranno previamente a tal fine le amministrazioni interessate, assicurando la possibilità di esercitare la libera attività professionale anche nell'ambito della struttura ospedaliera presso la quale il personale medico interessato presta la propria opera. Le modalità organizzative inerenti alla utilizzazione delle strutture sopra richiamate saranno stabilite dall'amministrazione di appartenenza. L'attività di cui al presente comma deve svolgersi in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale della struttura sanitaria pubblica.

Al personale sanitario medico con rapporto di lavoro a tempo pieno è riconosciuto diritto di priorità ai fini dello esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

Il tariffario per le prestazioni libero-professionale di cui ai precedenti commi nonchè per i consulti di cui al penultimo comma del presente articolo è determinato dalla giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità. Il tariffario deve essere formulato in modo tale da consentire la preventiva cognizione dell'onere che il paziente dovrà sostenere e deve essre a tal fine portato tempestivamente a conoscenza del paziente stesso o dei suoi familiari.

Gli introiti della libera attività professionale svolta nello ambito delle strutture sanitarie pubbliche sono riscossi dalla amministrazione dalla quale il medico dipende. Le modalità ed i limiti della attribuzione ai medici dei proventi per la predetta attività, come pure per i consulti previsti dal comma successivo, sono disciplinati dagli accordi nazionali di lavoro. I medici non possono percepire altri compensi in denaro o sotto altra forma.

I consulti in favore di privati di cui è consentita la prestazione da parte dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno anche al di fuori della struttura sanitaria pubblica debbono essere previamente autorizzati, salvo i casi di eccezionale e comprovata urgenza dall'amministrazione di appartenenza a seguito di richiesta ad essa avanzata dai privati stessi. A quest'ultima dovrà essere altresì effettuato il pagamento degli onorari.

Le prestazioni ambulatoriali previste da convenzioni tra le amministrazioni ospedaliere e gli enti ed altri organismi di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ovvero da convenzioni che siano state o venissero stipulate con altri enti pubblici, sono erogate dalle amministrazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali. Ai fini della stipula di nuove convenzioni ed in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto delle medesime, sarà previamente sentito il personale medico interessato. Nel caso di convenzioni già esistenti e sino all'eventuale rinnovo del regime convenzionale in atto, le prestazioni continuano a venire erogate entro i limiti e con le modalità e tariffe attualmente osservati. Qualora, per specifiche esigenze organizzative, le suddette prestazioni ambulatoriali non possano essere interamente effettuate nell'ambito del normale orario di lavoro, spetta al personale medico una partecipazione ai relativi proventi, nel rispetto dei limiti complessivi stabiliti dagli accordi nazionali di lavoro, limitatamente alle prestazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine, con deliberazione della giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni rappresentative degli enti ospedalieri sarà stabilito in quale misura percentuale rispetto alla loro complessiva durata le prestazioni ambulatoriali debbano considerarsi effettuate rispettivamente nell'ambito e al di fuori del normale orario di lavoro. Per la ripartizione tra i sanitari interessati dei compensi ad essi spettanti a norma del presente comma si applicano gli accordi nazionali di lavoro ».

Art. 3.

Su richiesta del paziente l'amministrazione ospedaliera può fornire in regime di ricovero prestazioni di comfort alberghiero. Il relativo onere sarà assunto dal paziente stesso secondo una tariffa giornaliera determinata dall'amministrazione sulla base di criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

Le entrate derivanti alle amministrazioni ospedaliere dalla applicazione del comma precedente sono comprese tra le poste rettificative dei costi variabili di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

Art. 4.

Sino a quando non sarà stato determinato il tariffario per le prestazioni libero-professinali previsto dalle disposizioni di cui al precedente art. 2, continuano a trovare applicazione i tariffari stabiliti ai sensi delle norme precedentemente in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2464)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791310)